

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami

La C.L.A.A.I.–Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 154, cod. fisc./P.IVA 80108870157, in persona del suo Presidente, sig. Stefano Fugazza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Salvadori del Prato, prof. Giuseppe de Vergottini, prof. Bernardo Giorgio Mattarella, con domicilio eletto presso lo Studio Legale de Vergottini in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio–Roma (r.g.n. 3219/2012) contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, e nei confronti di Confartigianato Imprese, di CNA–Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e di CASARTIGIANI–Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, in persona dei rispettivi Presidenti *pro tempore*, notiziandone il CNEL–Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, per l’annullamento previa sospensione del Decreto del Presidente della Repubblica 20.1.2012 - registrato alla Corte dei Conti il 1.2.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10.2.2012 – con il quale sono stati nominati 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nel CNEL, nonché delle note DICA 0022157 P 4.8.1.1.4. del 7.12.2011 e DICA 0004804 P-4.8.1.1.4 del 5.3.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale. Nelle conclusioni del suddetto atto si richiedeva al Collegio, in disparte l’istanza cautelare: in via preliminare, vista la rilevanza ai fini della decisione del ricorso, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, c. 8 e 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, riservandosi di riesaminare la relativa istanza all’esito del giudizio di legittimità costituzionale; nel merito in via principale, di annullare il provvedimento impugnato; nel merito, in via subordinata, di annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha provveduto alla nomina dell’avv. Marco Accornero quale rappresentante della CLAAI. Con ordinanza n. 9952 del 29.11.2012 il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, ha ordinato alla ricorrente la notifica per pubblici proclami del suddetto ricorso e della medesima ordinanza agli enti che hanno designato i propri rappresentanti inclusi nell’attuale consiglio e agli stessi rappresentanti che il decreto impugnato elenca. Per tali motivi, ai sensi dell’art. 49, c.3, c.p.a., si notifica il ricorso introduttivo del giudizio in esame ai seguenti enti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*: ABI-Associazione Bancaria Italiana, CASARTIGIANI-Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, CGIL-Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CIA-Confederazione Italiana degli Agricoltori, CIDA-Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda, CISL-Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, CIU-Confederazione Italiana Unionquadri, CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, COLDIRETTI-Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, CONFAGRICOLTURA-Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, CONFARTIGIANATO-Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato,



CONFCOMMERCIO-Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, CONFCOOPERATIVE-Confederazione Cooperative Italiane, CONFEDIR-Confederazione dei sindacati dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica, CONFESERCENTI-Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi, CONFETRA-Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, CONFINDUSTRIA-Confederazione Generale dell'Industria Italiana, CONFITARMA-Confederazione Italiana Armatori, CONFISAL-Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CONFSERVIZI, Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Chimici, COPAGRI-Confederazione Produttori Agricoli, CUB-Confederazione Unitaria di Base, FEDERPESCA-Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, LEGACOOOP-Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, UGL-Unione Generale del Lavoro, UIL-Unione Italiana del Lavoro; nonché, alle seguenti persone fisiche: Camusso Susanna, Epifani Guglielmo, Lapadula Beniamino, Casadio Giuseppe, Corossacz Anna, Gentile Michele, Tocco Marcello, Bonanni Raffaele, Alessandrini Giorgio, Acocella Giuseppe, Claudiani Claudio, Bonfanti Ermenegildo, Tesi Paolo, Angeletti Luigi, Bosco Salvatore, Bonifazi Giampiero, Centrella Giovanni, Nigi Marco Paolo, Leonardi Pierpaolo, Biaisioli Stefano, Rossitto Corrado, Zucaro Antonio, Marini Sergio, Guerrini Natalino Giorgio, Politi Giuseppe, Malavasi Ivan, Marino Luigi, Verrascina Francesco, Bertinelli Giorgio, Brandi Roberto, Zingales Armando, Galli Giampaolo, Jannotti Pecci Costanzo, Kraus Daniel, Colombo Antonio Maria, Napoleone Delio, Carrano Pasquale, Barberini Paolo, Bocca Bernabo', Venturi Marco Giuseppe, Giannini Luigi, Luzi Giannalberto, Luzzati Piero, Patuelli Antonio, Fumagalli Cesare, Perasso Giuseppe, Guidi Mario, Cremonesi Giancarlo. Una copia autentica del ricorso introduttivo e dell'ordinanza n. 9952/2012 sono state depositate dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma presso la casa comunale di Roma Capitale in data 10.12.2012 e notificate al CNEL nel suo domicilio reale in data 11.12.2012. Con la citata ordinanza n. 9952/2012 è stata inoltre fissata la successiva udienza per la discussione del ricorso al 22.5.2013 ore di rito. Roma, 17 dicembre 2012

Prof. avv.
Giuseppe de Vergottini

TS12ABA18182 (A pagamento).

